

## PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE - REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI PARTICOLARI

### PREMESSO

- Premesso che con il termine *lobbying* si intende un gruppo organizzato di persone che cerca di influenzare dall'esterno le istituzioni per favorire particolari interessi, la cui influenza può far leva su elementi immateriali, come il prestigio di cui il gruppo gode, o su elementi materiali, come il denaro di cui dispone.
- Che l'attività di *lobbying* è uno strumento indispensabile per acquisire informazioni tecniche, altrimenti difficilmente comprensibili, oltre che per valutare e prevenire eventuali impatti economicamente e socialmente insostenibili delle decisioni che si intendono adottare;
- Che il decisore pubblico avverte la necessità di acquisire informazioni e conoscenze da parte dei portatori di interessi particolari "categoria", soprattutto laddove ci sia l'esigenza di deliberare su questioni particolarmente complesse;
- Che è opportuno rendere trasparenti le attività, le finalità e gli scopi, i mezzi umani e finanziari impiegati, dei gruppi che muovono determinati interessi "di categoria";

### CONSIDERATO

- Che la legge n. 190 del 6 dicembre 2012, sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha introdotto le norme sul cd. "traffico di influenze illecite", prevedendo un sistema di sanzioni più severe senza disporre, però, regole più strutturate sulle attività di chi, per professione, rappresenta interessi "di categoria";
- che il rapporto pubblicato dal Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, costituito ad aprile 2013 dal Capo dello Stato, nell'evidenziare che *"I gruppi di interesse particolare svolgono una legittima, ma non sempre trasparente, attività di pressione sulle decisioni politiche"*, suggerisce, tra l'altro, l'adozione di misure concrete per disciplinare l'attività di *lobbying*;
- che il rapporto propone, pertanto, la creazione di un albo dei portatori di interessi presso il Parlamento e le Assemblee regionali, l'attribuzione a tutti i professionisti registrati del diritto di intervento nell'istruttoria legislativa nonché, infine, l'obbligo per le istituzioni di rendere esplicite le motivazioni delle decisioni che compiono, dando conto dell'interazione con i soggetti privati, con l'obiettivo di eliminare conflitti di interesse potenziali o attuali;
- che la regolamentazione della rappresentanza degli interessi particolari di categoria rappresenta anche per Roma Capitale un'esigenza ormai imprescindibile;
- che è, pertanto, opportuno adottare un Regolamento che individui alcuni principi fondamentali relativi all'attività in argomento, definisca i diritti e i doveri dei "lobbisti" e gli obblighi per Roma Capitale e le Aziende, gli Enti e gli Organismi non societari controllati o partecipati da Roma Capitale
- che pertanto è anche necessario allo scopo istituire un apposito "Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi".

Tutto ciò premesso e considerato

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

di approvare il "Regolamento per la rappresentanza degli interessi particolari di categoria presso Roma Capitale e le Aziende, gli Enti e gli Organismi non societari controllati o partecipati da Roma Capitale"

Tale documento, allegato alla presente, è parte integrante della stessa.

La presente Deliberazione è immediatamente esecutiva e non ha rilevanza contabile.

### **Regolamento per la rappresentanza degli interessi particolari di categoria presso Roma Capitale e le Aziende, gli Enti e gli Organismi non societari controllati o partecipati da Roma Capitale**

#### CAPO I PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1.

*(Oggetto, finalità e principi generali)*

1. La presente delibera ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari di categoria presso Roma Capitale e le Aziende, gli Enti e gli Organismi non societari controllati o partecipati da Roma Capitale, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui l'Amministrazione Capitolina possa fondare le proprie scelte.

##### Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente delibera si intende per:

- a) «attività di rappresentanza degli interessi»: ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri;
- b) «rappresentante di interessi»: chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera a);

#### CAPO II

#### ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI

##### Art. 3.

*(Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi)*

1. Presso il Segretariato Generale di Roma Capitale è istituito il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato si compone di tre membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza e che tenga conto del principio delle pari opportunità di genere, di particolare e comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta.
3. Il Comitato elegge al suo interno il presidente.

Art. 4.

*(Istituzione del Registro)*

1. Presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di seguito definito «Registro».
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi sono tenuti a iscriversi al Registro. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con Roma Capitale e le Aziende, gli Enti e gli Organismi non societari controllati o partecipati da Roma Capitale.
3. Il Comitato garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del sito internet istituzionale di Roma capitale , anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.
4. Nel Registro sono indicati:
  - a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;
  - b) i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi;
  - c) l'interesse specifico rappresentato;
  - d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi;
  - e) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

Art. 5.

*(Codice di condotta e Regolamento interno)*

1. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con Roma Capitale e le Aziende, gli Enti e gli Organismi non societari controllati o partecipati da Roma Capitale , unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta.
2. Il codice di condotta è pubblicato sul sito *internet* di Roma Capitale nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

Art. 6.

*(Requisiti per l'iscrizione)*

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi:
  - a) deve aver compiuto la maggiore età;
  - b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
  - c) non deve esser stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato;
  - d) deve dimostrare di svolgere tale attività in modo professionale.
2. L'iscrizione al Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 5.
3. All'atto di iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alle sezioni riservate del sito *internet* della pubblica amministrazione.

Art. 7.

*(Istituzione della banca dei provvedimenti normativi)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via *internet* dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro.
2. Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti amministrativi in corso di predisposizione da parte di Roma Capitale e delle Aziende, gli Enti e gli Organismi non societari controllati o partecipati da Roma Capitale , corredati dai seguenti elementi di informazione:
  - a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;
  - b) le finalità dei provvedimenti e i contenuti di massima dello stesso;
  - c) i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo;

#### Art. 8.

##### *(Prerogative e diritti degli iscritti al Registro)*

1. I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a:
  - a) presentare a Roma Capitale e alle Aziende, gli Enti e gli Organismi non societari controllati o partecipati da Roma Capitale , proposte di delibera, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;
  - b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Consiglio.

#### Art. 9.

##### *(Relazioni e attività di verifica)*

1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente.
2. La relazione contiene:
  - a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;
  - b) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività;
  - c) i risultati ottenuti e quelli attesi.
3. Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione.
4. Le suddette relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Comitato in modo che siano di libero accesso.
5. Il Comitato trasmette all'Assemblea Capitolina , entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente. Il rapporto è contestualmente pubblicato sul sito *internet* del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

#### Art. 10.

##### *(Obblighi dei decisori pubblici)*

1. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti di Roma Capitale e le Aziende, gli Enti e gli Organismi non societari controllati o partecipati da Roma Capitale , è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa oppure nel preambolo degli atti amministrativi generali.
2. Laddove Roma Capitale ritenga violato, dal rappresentante di interessi, il codice di condotta o le disposizioni del presente regolamento, ne dà immediata comunicazione al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi.
3. Il decisore pubblico ha l'obbligo di garantire l'accesso, a chiunque ne faccia richiesta, ai documenti e alle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge 241 del 7 agosto 1990, e successive

modificazioni. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge 241 del 1990, e successive modificazioni.

4. Il decisore pubblico ha l'obbligo di rifiutare qualsiasi tipologia di beni, servizi, proprietà e somme di denaro. Sono esclusi da tale obbligo i doni di cortesia, che non superino un valore complessivo di Euro 150.

5. Il decisore pubblico ha l'obbligo di rendicontare pubblicamente e a cadenza annuale tutte le proprie spese per le attività d'ufficio e le donazioni in denaro, beni e servizi sul sito internet.

#### Art. 11.

##### *(Incompatibilità)*

1. Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:

- a) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- b) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, non possono svolgere in ogni caso l'attività di rappresentanza degli interessi.

3. I rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

#### Art. 12.

##### *(Sanzioni)*

1. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui all'articolo 5, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

2. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione romana, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 13.

##### *(Disposizioni finali)*

1. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, istituisce il Registro di cui all'articolo 4.

2. I soggetti che esercitano l'attività di rappresentanza di interessi sono tenuti ad iscriversi nel Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione.

#### Art. 14.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente Regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione.